



Città di Lecce

***REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIERE
AGGIUNTO IN RAPPRESENTANZA
DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI***

***APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO N.349 DEL
28.06.2019***

ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

Art. 1
Istituzione e funzioni.

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale le modalità di elezione e di partecipazione alle sedute del Consigliere straniero aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari in seno al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere straniero aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini extracomunitari residenti nel territorio del Comune di Lecce, entro centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consigliere straniero aggiunto partecipa con pari dignità dei consiglieri eletti ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, regolarmente convocato secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, quando il Presidente del Consiglio e/o delle Commissioni accerta che le questioni da trattare sono attinenti alle problematiche dei cittadini extracomunitari.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consigliere Aggiunto ha diritto:
 - a) di iniziativa e può proporre al Presidente del Consiglio Comunale argomenti attinenti alle problematiche dei cittadini extracomunitari, per la discussione, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dai rispettivi Regolamenti;
 - b) di ottenere dagli uffici, previa autorizzazione dei rispettivi dirigenti, copie di atti e informazioni su provvedimenti attinenti alle problematiche di cui al precedente comma, utili ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.
 - c) al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni, previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 2
Presentazione delle candidature a consigliere comunale aggiunto.

1. Con pubblico manifesto, a cura del Dirigente del Settore Demografia e Certificazione del Comune di Lecce, ogni gruppo di nazionalità extracomunitaria presente in Città è invitato ad indicare i propri rappresentanti - candidati.
2. I rappresentanti - candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possedere la cittadinanza di un Paese Straniero non appartenente alla Comunità Europea, o "status" di apolide, e non anche quella italiana;
 - b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza della presentazione delle candidature;
 - c) essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente da almeno un anno;
 - d) non aver riportato condanne penali né in Italia né all'Estero, da attestare mediante autocertificazione.
3. La candidatura alla carica di Consigliere Comunale straniero aggiunto deve essere sottoscritta da almeno 40 "presentatori" anche di diversa nazionalità rispetto a quella del candidato ed aventi i requisiti di cui ai punti a), b), c) del comma precedente.
4. Ogni gruppo di nazionalità extracomunitaria, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, non può presentare più di un candidato ogni cento residenti o frazione di cento. Qualora fossero presentate più candidature rispetto a quelle consentite, saranno ammesse nell'ordine quelle che risulteranno proposte dal più alto numero di sottoscrittori ed a parità secondo l'ordine di presentazione.

5. Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da un funzionario incaricato dal Sindaco.
6. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza dei sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da funzionari incaricati dal Sindaco. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura. Ogni cittadino straniero residente può sottoscrivere un solo modulo.
7. I predetti moduli con allegata accettazione della candidatura debbono essere presentati a cura dei candidati o loro incaricati al Segretario Generale del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto.

Art. 3

Elezione del Consigliere comunale aggiunto

1. Il Segretario Generale fissa la data, il luogo e l'orario delle elezioni che dovranno avvenire tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo precedente. Le suddette operazioni avverranno presso l'Ufficio Anagrafe del Comune al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo precedente.
2. Sono ammessi al voto i cittadini non italiani che alla data di pubblicazione del manifesto siano in possesso della cittadinanza extracomunitaria iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Lecce.
3. E' eletto consigliere aggiunto presso il Consiglio Comunale in rappresentanza dei cittadini extracomunitari il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validamente espressi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera d) comma 2 dell'art.2.
4. Il risultato delle operazioni elettorali verrà trasmesso a cura del Dirigente del settore Demografia e Certificazione al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvederà a proclamare il candidato eletto "Consigliere Aggiunto in rappresentanza dei Cittadini Extracomunitari del Comune di Lecce" in sede del primo Consiglio Comunale utile.
5. Gli aspetti organizzativi relativi alle fasi operative del presente regolamento saranno curati dal Dirigente del Settore Demografia e Certificazione.

Art. 4

Durata in carica

1. Il Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. In caso di dimissioni subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti.

Art. 5

L'adozione del presente regolamento abroga quello precedentemente in vigore.